

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1209

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(OSSOLA)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975

*Presentato il 28 febbraio 1977*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — *Premessa:* La Comunità economica europea aveva stipulato con il Regno di Grecia nel 1961 un Accordo di associazione, entrato in vigore l'anno successivo. Detto Accordo, che aveva lo scopo di promuovere il rafforzamento delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti, prevedeva l'attuazione graduale nel tempo della libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi attraverso l'istituzione finale di un'unione doganale.

Per il raggiungimento di tali principi occorreva attuare l'armonizzazione delle rispettive politiche agricole e la concessione in favore dell'economia greca di aiuti fi-

nanziari destinati a facilitarne lo sviluppo. A tale scopo nell'Accordo di Atene erano inserite due liste di disarmo tariffario:

la prima, nella quale la smobilitazione era ripartita in un periodo di 12 anni, è stata completamente attuata col 1° novembre 1974 (per tale data la Grecia, uniformandosi alle scadenze dell'Accordo di associazione, ha eliminato i dazi doganali e le restrizioni quantitative a favore dei prodotti industriali della CEE compresi nella lista, prodotti che rappresentano circa 2/3 delle importazioni greche dalla comunità);

la seconda, nella quale la smobilitazione era ripartita in un numero maggiore

di anni, doveva essere completata entro il 1° novembre 1984 (per tale scadenza tutti i prodotti industriali della CEE avrebbero potuto essere liberamente importati in Grecia, mentre agli stessi prodotti provenienti da Paesi terzi sarebbe stata applicata una tariffa doganale comune).

Infine, per quanto riguarda le esportazioni di prodotti industriali greci verso la CEE, esse hanno beneficiato, dal 1° luglio 1968, della esenzione totale dai diritti doganali all'ingresso nella Comunità originaria.

A seguito del mutamento del regime politico avvenuto nell'aprile 1967 e fino al ritorno della Grecia alle istituzioni democratiche, l'applicazione dell'Accordo di associazione rimase praticamente congelata in tutti i settori, salvo per la gestione corrente, come ad esempio le progressive riduzioni tariffarie legate ad un preciso calendario concordato.

*Protocollo addizionale.* La nuova realtà politica, nella quale si è venuta a trovare la Repubblica ellenica col ritorno delle proprie istituzioni ai principi democratici, ha indotto il Governo di Atene a richiedere la « riattivazione » dell'Accordo di associazione in tutti quei settori quali, ad esempio, quelli concernenti l'armonizzazione agricola e le misure protettive a favore delle industrie nascenti, che erano rimasti accantonati nel passato. Da parte della Comunità si accolse di buon grado la richiesta greca; tuttavia, come noto, nel frattempo, la Comunità economica europea si era ampliata a seguito della adesione, ormai acquisita, dei tre nuovi Stati membri, il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Detto ampliamento implicava quindi non solo la riattivazione e l'aggiornamento dell'Accordo di associazione, bensì anche una modifica ed un adattamento dello stesso alla nuova realtà europea (Comunità ampliata). Col Protocollo addizionale all'Accordo che crea una associazione tra la Comunità europea e la Grecia a seguito della adesione di nuovi Stati membri alla Co-

munità, oggetto della presente relazione, si è provveduto, di conseguenza, da un lato, a definire particolari questioni rimaste pendenti, menzionate qui di seguito, dall'altro ad adeguare ed adattare l'originario Accordo di associazione alle esigenze del regime degli scambi con i tre nuovi Stati membri.

Il Protocollo addizionale in oggetto prevede pertanto a definire le seguenti questioni.

**Regime vini:** Proroga del Protocollo n. 14 che regola le esportazioni di vino greco verso la Comunità originaria (in attesa dell'armonizzazione del settore) mentre nei confronti dei tre nuovi Stati membri si è istituito un contingente tariffario di 7.000 ettolitri per l'anno 1975-76.

**Regime ortofrutticoli:** Il regime di anticipazione da applicare in attesa dell'armonizzazione è prorogato per due anni con mantenimento della clausola di salvaguardia generale e — per le sole pesche, arance e cetrioli — della tassa compensativa; per quanto riguarda quest'ultima le parti hanno convenuto di evitarne, in quanto possibile, l'applicazione attraverso una più stretta collaborazione tecnico-amministrativa.

**Protocollo n. 10:** Prevede che le importazioni a tariffa ridotta nella Comunità da paesi terzi non associati né legati ad essa da accordi preferenziali dei prodotti elencati nel citato Protocollo saranno subordinate, per un periodo di quattro anni, previe consultazioni con le autorità greche qualora superino (tenuto conto anche delle esigenze dei tre nuovi Paesi membri) i seguenti limiti percentuali: tabacco, 10 per cento delle importazioni dell'anno 1973; uva secca, 15 per cento (1973); olive, colofonia ed essenza di trementina rispettivamente 15 per cento, 16 per cento e 25 per cento prendendo come anno di riferimento l'ultimo per il quale sono disponibili dati statistici.

Il Protocollo addizionale modifica inoltre, in tutto o in parte, il testo di alcuni articoli dell'originario Accordo di associazione.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 del Protocollo stesso.

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO CHE CREA  
UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EURO-  
PEA E LA GRECIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DI NUOVI  
STATI MEMBRI ALLA COMUNITÀ**

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

i cui Stati, qui di seguito denominati « Stati membri originari », sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente dell'Irlanda,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,

i cui Stati, qui di seguito denominati « nuovi Stati membri », sono Parti aderenti al Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

e

Parti contraenti del Trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, qui di seguito denominato « Trattato di adesione »,

e il Consiglio delle Comunità europee,

da un lato, e

il Presidente della Repubblica ellenica,

dall'altro,

Visto l'articolo 64, paragrafo 3, dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, qui di seguito denominato « Accordo di associazione »,

Hanno deciso di stabilire di comune accordo conformemente all'articolo 108 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, qui di seguito denominato « atto di adesione », gli adattamenti da apportare all'Accordo di associazione, resi necessari dall'ade-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità,

Ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

J. VAN DER MEULEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Erik B. LYRTOFT-PETERSEN, Ministro Consigliere, rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Ulrich LEBSANFT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Etienne BURIN DES ROZIERS, Ambasciatore di Francia, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Giorgio BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR, Ambasciatore d'Italia, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

E.M.J.A. SASSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD:

Sir Michael PALLISER, K.C.M.G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente dell'Irlanda, Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti;

Edmund P. WELLENSTEIN, Direttore generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee;

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Stephane STATHATOS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, delegato permanente della Grecia presso le Comunità europee,

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1.

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord divengono parti dell'Accordo di associazione, nonché delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato ad Atene il 9 luglio 1961.

TITOLO I

MISURE DI ADATTAMENTO

ARTICOLO 2.

I testi dell'Accordo di associazione, inclusi i Protocolli che ne fanno parte integrante, nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 1, redatti in lingua inglese e danese e riportati in allegato al presente Protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.

ARTICOLO 3.

Il testo dell'articolo 73, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione è sostituito dal seguente testo:

1. « L'Accordo si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, nonché agli altri territori europei di cui uno Stato membro cura le relazioni esterne, e al territorio della Repubblica ellenica ».

ARTICOLO 4.

Il testo dell'articolo 9 dell'Accordo di associazione è sostituito dal seguente testo:

« ARTICOLO 9.

Il Consiglio di associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri ».

## ARTICOLO 5.

Negli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e la Grecia, l'articolo 7 dell'Accordo di associazione è applicabile soltanto alle merci esportate da un nuovo Stato membro o dalla Grecia a decorrere dalla data della firma del presente Protocollo.

## ARTICOLO 6.

1. Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5 lettera *c*), dell'articolo 23, paragrafo 1 lettera *b*), e dell'articolo 26 dell'Accordo di associazione, l'entità delle importazioni provenienti dalla Comunità da prendere in considerazione è calcolata includendo in queste importazioni quelle effettuate dalla Grecia, nel periodo considerato, in provenienza dai nuovi Stati membri.

L'applicazione della precedente disposizione non può tuttavia avere l'effetto di eliminare dei prodotti dagli elenchi di consolidamento notificati dalla Grecia in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'Accordo di associazione.

2. L'entità delle importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi, per le quali la Comunità ha la possibilità di aprire contingenti tariffari a norma del paragrafo 3 lettera *b*) del Protocollo n. 10, allegato all'Accordo di associazione, è calcolata includendo in queste importazioni quelle effettuate dai nuovi Stati membri in provenienza dai paesi terzi.

## ARTICOLO 7.

La data da prendere in considerazione per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, del regime di cui all'articolo 37, paragrafo 2 lettere *a*) e *b*) dell'Accordo di associazione, per quanto riguarda i prodotti agricoli che non figurano nell'elenco di cui all'allegato III dell'Accordo di associazione, è quella del 1° gennaio 1972.

Il Consiglio di associazione può prendere le disposizioni necessarie al fine di armonizzare le disparità di livello dei dazi doganali risultanti dal regime di cui al primo comma.

## ARTICOLO 8.

1. Per i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri aprono, a vantaggio della Grecia, contingenti tariffari annui all'importazione uguali alle quantità sottoindicate e soggetti ai dazi che i detti Stati membri applicano il 1° gennaio 1975 alle importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione.

Regno Unito: 6.000 hl

Danimarca: 500 hl

Irlanda: 500 hl

2. Il regime stabilito al paragrafo 1 è applicabile per gli anni 1975 e 1976.

Esso potrebbe essere nuovamente esaminato entro il 1975, se ciò si rivelasse utile in base all'evoluzione della situazione nel settore del vino e alla luce dei progressi compiuti in materia di armonizzazione delle politiche agrarie in detto settore.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### ARTICOLO 9.

1. Nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri applicano nei confronti della Grecia le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente di cui all'Accordo di associazione, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli che essi applicano per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunità nella sua composizione originaria.

I dazi in base ai quali i nuovi Stati membri procederanno a tali riduzioni nei confronti della Grecia sono quelli effettivamente applicati alla data del 1° gennaio 1972.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla quarta cifra decimale, fatta salva l'applicazione che la Comunità darà all'articolo 39, paragrafo 5, dell'Atto di adesione, per quanto riguarda i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali irlandese e britannica.

#### ARTICOLO 10.

1. Nel caso di dazi doganali che comportino un elemento protettivo e un elemento fiscale, l'articolo 9 è applicabile all'elemento protettivo.
2. L'Irlanda e il Regno Unito sostituiscono i dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di essi, con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto di adesione, applicando nei confronti della Grecia lo stesso trattamento che nei confronti degli altri Stati membri.

#### ARTICOLO 11.

1. Durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Grecia ridurrà nei confronti dei nuovi Stati membri il divario esistente tra dazi doganali e tasse di effetto equivalente che essa applica nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica a norma dell'Accordo di associazione nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli applicati dai nuovi Stati membri per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunità nella sua composizione originaria.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. In caso di modifica del calendario o del ritmo previsti per l'eliminazione dei dazi e tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie onde tener conto di tale modifica.
3. Tuttavia, il Consiglio di associazione può prendere adeguati provvedimenti affinché le riduzioni cui la Grecia dovrà procedere nei confronti dei nuovi Stati membri coincidano con le scadenze prescritte dall'Accordo di associazione.

## ARTICOLO 12.

Sono ammesse al beneficio del regime previsto dall'Accordo di associazione anche le merci ottenute negli Stati membri originari della Comunità o in Grecia, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti in provenienza da un nuovo Stato membro che non si trovano in libera pratica né negli Stati membri originari né in Grecia.

Tuttavia, l'ammissione di tali merci al beneficio del regime predetto può essere subordinata alla riscossione di un prelievo compensativo nello Stato di esportazione fino a quando negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli già applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e la Grecia.

L'articolo 8 dell'Accordo di associazione è applicabile.

## ARTICOLO 13.

Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunità e la Grecia potranno avvalersi negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia della facoltà prevista dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'Accordo di associazione per quanto riguarda le disparità in materia di dazi doganali risultanti dall'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, delle disposizioni transitorie completate dall'Atto di adesione in materia di dazi doganali.

## ARTICOLO 14.

1. Se in un nuovo Stato membro insorgono difficoltà gravi suscettibili di protrarsi in un settore dell'attività economica oppure tali da causare un grave sconvolgimento di una situazione economica regionale, la Comunità può, fino al 31 dicembre 1977, attuare misure di salvaguardia che permettano di riequilibrare la situazione.
2. Alle stesse condizioni, la Grecia può adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.
3. I provvedimenti attuati in applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono implicare deroghe alle disposizioni dell'Accordo di associazione, nella misura e per il tempo strettamente necessari per raggiungere gli scopi indicati nei suddetti paragrafi.
4. Nella scelta di tali misure dovrà essere accordata la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione.

5. I provvedimenti messi in atto e le relative modalità di applicazione sono immediatamente notificati al Consiglio di associazione. In seno a tale Consiglio possono aver luogo consultazioni su tali provvedimenti.

ARTICOLO 15.

Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunità comunica alla Grecia le disposizioni relative ai regimi speciali di cui al Protocollo n. 5, allegato all'Accordo di associazione, contemplati all'articolo 113 dell'Atto di adesione.

ARTICOLO 16.

I regimi all'importazione applicati dall'Irlanda per i prodotti di cui all'allegato saranno soppressi nei confronti della Grecia entro le date stabilite dai Protocolli nn. 6 e 7 dell'Atto di adesione, secondo le modalità che il Consiglio di associazione stabilirà tenendo conto delle disposizioni enunciate in tali Protocolli.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17.

Il presente Protocollo fa parte integrante dell'Accordo di associazione.

ARTICOLO 18.

1. Il presente Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto riguarda la Comunità, mediante una decisione del Consiglio delle Comunità europee presa conformemente al Trattato che istituisce la Comunità europea e notificata alle Parti contraenti dell'Accordo di associazione.

Gli strumenti di ratifica e l'atto che notifica la conclusione saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui avverrà lo scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 19.

Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ellenica, ciascuno dei testi facente fede.

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo addizionale.

FATTO a Bruxelles, addì ventotto aprile millenovecentosettanta-cinque.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*  
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

J. VAN DER MEULEN

*For Hendes Majestaet Dronningen af Danmark*

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

ULRICH LEBSANFT

*Pour le Président de la République Française*

ETIENNE BURIN DES ROZIERS

*For the President of Ireland*

BRENDAN DILLON

*Per il Presidente della Repubblica Italiana*

GIORGIO BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

JEAN DONDOLINGER

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

E.M.J.A. SASSEN

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

MICHAEL PALLISER

*Per il Consiglio delle Comunità europee*

BRENDAN DILLON

EDMUND P. WELLENSTEIN

*Per il Governo della Repubblica Ellenica*

STEPHANE STATHATOS

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 16

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 60.03, ex 60.04	Calzemaglia e calze, diverse dalle semicalze, interamente o essenzialmente fabbricate in seta o in fibre tessili sintetiche o artificiali, di valore non superiore a Lst. 2,50 per dozzina di paia.
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio laminati, destinate ad essere utilizzate come parti di veicoli.
ex 85.08 D	Candele d'accensione e loro parti e pezzi staccati in metallo.
ex 96.01, ex 96.02	Spazzole e scope.
	Autoveicoli per uso privato e commerciale di cui al Protocollo n. 7 dell'Atto di adesione.

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA E ATTI CONNESSI, FIRMATI AD ATENE IL 9 LUGLIO 1961

*Omissis*

(Vedi testo allegato alla legge 28 luglio 1962, n. 1002 - *Gazzetta Ufficiale* (Supplemento Ordinario n. 1) n. 194 del 2 agosto 1962)